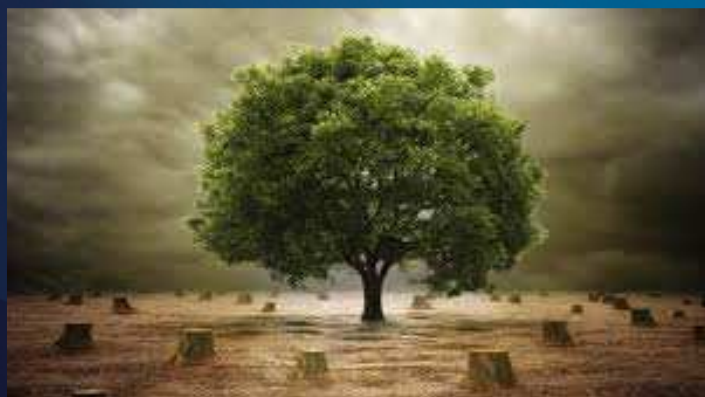




**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Regolamento EUDR cosa è cambiato a seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 2025/2650 di semplificazione dell'applicazione delle disposizioni vigenti



Alessandro Timossi

Ufficio Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità di CVE

Finalità del Regolamento EUDR



Finalità del Regolamento EUDR

Con il Regolamento UE n. 2023/1115 - EUDR sono state previste nuove disposizioni che disciplinano la **messa a disposizione sul mercato** dell'Unione **e l'esportazione** dall'Unione di **determinate materie prime** e **determinati prodotti** associati alla **deforestazione e al degrado forestale**.

Il Regolamento in questione è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e si applica, a seguito della proroga prevista con il Regolamento UE n. 2025/2650 (*), a partire dal **30 dicembre 2026**, **salvo per le microimprese** o le **piccole imprese** la cui applicazione decorre a partire dal **30 giugno 2027**.

(*) Con il Regolamento n. 2024/3234 era stata prevista la **prima proroga di un anno** delle data di applicazione del Regolamento EUDR.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Che cosa prevede il Regolamento EUDR: definizioni



Definizioni

Ai fini dell'applicazione del Regolamento in questione, si intende per:

- **materie prime interessate**, i **bovini**, il **cacao**, il **caffè**, la **palma da olio**, la **gomma**, la **soia** e il **legno**;
- **prodotti interessati**, i prodotti di cui sopra che **contengono o che sono stati nutriti o fabbricati** usando materie prime interessate;
- **deforestazione zero**:
 - i prodotti interessati che **contengono o sono stati nutriti o fabbricati** usando materie prime interessate **prodotte su terreni** che **non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020**; e
 - nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, **il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta** di origine **dopo il 31 dicembre 2020**;



Definizioni

- **operatore (a monte)**, la persona fisica o giuridica che nel corso di **un'attività commerciale immette sul mercato o li esporta** i prodotti interessati sul mercato.

Per **immissione sul mercato**, si intende **la prima messa a disposizione** di una **materia prima** interessata o di un **prodotto interessato** sul mercato dell'Unione.

Per **attività commerciale**, si intende la **trasformazione, la distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o l'uso** nell'attività dell'operatore o del commerciante stesso.

Nella definizione di operatore è stata aggiunta l'indicazione che sono esclusi gli **“operatori a valle”**.



Definizioni



- **operatore a valle**, la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta **prodotti interessati fabbricati** usando prodotti interessati, **tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza** o di una dichiarazione semplificata.

Secondo il Regolamento di semplificazione **sono ora identificati operatori a valle tutte** le aziende che effettuano la **trasformazione** di materie prime interessate o prodotti interessati in altri prodotti interessati soggetti alle disposizioni e i **commercianti che non sono PMI**.



Definizioni

Secondo il Regolamento di semplificazione **sono ora identificati operatori (a monte)**:

- gli importatori di materie prime e di prodotti interessati nel mercato UE;
- i produttori primari europei di materie prime interessate che **vendono nel mercato UE**;
- gli esportatori di:
 - **materie prime interessate** al di fuori dell'UE da parte dei **produttori primari europei**;
 - **materie prime interessate o prodotti interessati** oggetto di importazione e arrivo nel territorio UE e **successivamente esportate** di fuori dell'UE.

Non sono più identificati operatori:

- le aziende che effettuano la lavorazione o la trasformazione di materie prime interessate o prodotti interessati ottenendo altri prodotti interessati soggetti alle disposizioni;
- i commercianti che **non sono PMI** di materie prime e di prodotti interessati.



Definizioni



- **micro o piccolo operatore primario**, la persona fisica, una microimpresa o una piccola impresa con sede in un **paese classificato come a basso rischio** (es. tutti i Paesi europei) che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che **l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato** negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto Paese.

Per il micro o piccolo operatore primario, è previsto che questi debba rilasciare una **dichiarazione di dovuta diligenza semplificata** (una tantum), predisposta sulla base dell'**individuazione** della **quantità dei prodotti interessati** su **base annua**.



Definizioni

- **commerciante**, la persona nella catena di approvvigionamento, **diversa dall'operatore e dell'operatore a valle**, che nel corso di un'**attività commerciale mette a disposizione** i prodotti interessati sul mercato.
- **microimprese, piccole e medie imprese** (imprese PMI) e **grandi imprese** (imprese non PMI), le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti previsti per:
 - le **microimprese**, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: non oltre 350.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: non oltre 700.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non oltre 10;

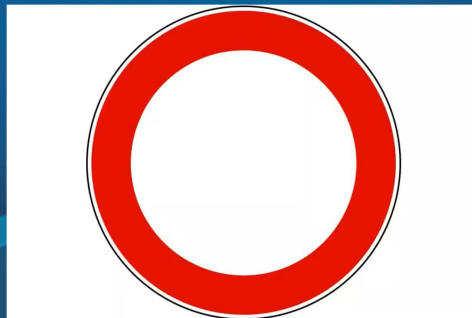


Definizioni

- le **piccole imprese**, in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: non oltre 4.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: non oltre 8.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non oltre 50;
- le **medie imprese** in:
 - a) totale dello stato patrimoniale: non oltre 20.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: non oltre 40.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non oltre 250;
- le **grandi imprese** (imprese non PMI):
 - a) totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro;
 - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: oltre 250.



Che cosa prevede il Regolamento EUDR: divieti



Divieti

Le materie prime interessate e i prodotti interessati **non devono essere immessi** sul mercato o **messi a disposizione** sul mercato o **esportati**, a meno che **non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni** sono:

- a **deforestazione zero**;

Deforestazione zero:

- i prodotti interessati che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che **non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020**; e
- nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, **il legno è stato raccolto senza causare il degrado** della foresta di origine **dopo il 31 dicembre 2020**.

- stati prodotti nel **rispetto della legislazione pertinente del paese** di produzione;
- **oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (DDD)**.

Legislazione pertinente del paese di produzione, le leggi applicabili nel Paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

- diritti d'uso del suolo;
- tutela dell'ambiente;
- norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
- diritti di terzi;
- diritti dei lavoratori;
- diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
- principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
- disciplina fiscale, anticorruzione, commerciale e doganale.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Che cosa prevede il Regolamento EUDR: prodotti interessati



Prodotti interessati - bovini

Sono soggetti alle disposizioni previste dal Regolamento EUTR i seguenti **prodotti identificati con i relativi codici doganali**:

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Bovini	0102 21 0102 29	Animali vivi della specie bovina
	ex 02 01	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
	ex 02 02	Carni di animali della specie bovina, congelate
	ex 0206 10	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate
	ex 0206 22	Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati
	ex 0206 29	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate
	ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina
	ex 41 01	Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate
	ex 41 04	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati
	ex 41 07	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Prodotti interessati – cacao e caffè

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Cacao	1801	Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati
	1802	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
	1804	Burro, grasso e olio di cacao
	1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Caffè	0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati – olio di palma

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Palma da olio	1207 10	Noci e mandorle di palmisti
	1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1513 21	Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	1513 29	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)
	2306 60	Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti
	ex 2905 45	Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)



Prodotti interessati – olio di palma

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Palma da olio	2915 70	Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri
	2915 90	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)
	3823 11	Acido stearico, industriale
	3823 12	Acido oleico, industriale
	3823 19	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)
	3823 70	Alcoli grassi industriali



Prodotti interessati – gomma

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Gomma	4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
	ex 40 05	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
	ex 40 06	Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle)
	ex 40 07	Fili e corde di gomma vulcanizzata
	ex 40 08	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita
	ex 40 10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
	ex 40 11	Pneumatici nuovi, di gomma
	ex 40 12	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma
	ex 40 13	Camere d'aria, di gomma



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati – gomma e soia

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Gomma	ex 40 15	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
	ex 40 16	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40
	ex 40 17	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Soia	1201	Fave di soia, anche frantumate
	1208 10	Farine di fave di soia
	1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia



Prodotti interessati – legno

Regolamento 995/2010 - EUTR sul legno e prodotti da esso derivati



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati - legno

Per quanto attiene il **legno e i prodotti derivati** dal **3 marzo 2013** sono disciplinati dal **Regolamento UE n. 995/2010** (obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati- Regolamento EUTR) il quale ha stabilito specifici obblighi nei confronti degli operatori che commercializzano detti prodotti. I prodotti soggetti alle disposizioni sono:

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
	4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
	4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
	4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Prodotti interessati - legno

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4409	Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
	4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
	4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
	4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile
	4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
	4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili



Prodotti interessati - legno

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
		(materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
	4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
	4418	Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa



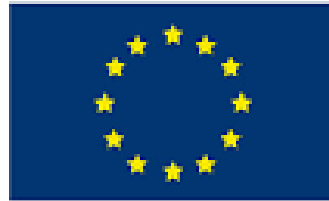
CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati - legno

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno		Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)
	9403 30	Mobili di legno
	9403 40	
	9403 50 00	
	9403 60	
	9403	
	9030	
	9406 00 20	Costruzioni prefabbricate



Disposizioni relative al Regolamento EUTR



EUTR

EU Timber Regulation



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento EUTR

Per **legno di provenienza illegale**, si intende il legno ottenuto **violando la legislazione applicabile** nel paese di produzione.

Per prodotti riportati in nero il Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR) dal 3 marzo 2013 dispone il **divieto di commercializzare** il legno o i prodotti da esso derivati **di provenienza illegale**.

Al fine di garantire che il legno o i prodotti da esso derivati siano di **provenienza illegale**, il Regolamento EUTR prevede per:

- gli **operatori, l'obbligo** di dover:
 - adottare **sistema di dovuta diligenza** che consiste:
 - a) nel dover **reperire le informazioni** concernenti la **legalità della provenienza** del legno e dei prodotti da esso derivati;
 - b) nell'**adottare procedure di valutazione del rischio** che consentono valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati non siano di provenienza illegale;

Per **operatore** si intende una persona fisica o giuridica **che commercializza legno** o prodotti da esso derivati.

Regolamento EUTR

- c) mantenere e **valutare periodicamente il sistema di dovuta diligenza**;
- l'**applicare le procedure di attenuazione del rischio** che consentano di poter **analizzare e valutare il rischio** che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato non siano di provenienza illegale;
- tenere per **cinque anni i registri**, ove sono riportate le informazioni concernenti:
 - a) la descrizione della denominazione commerciale e **tipo di prodotto**, nonché nome comune della specie di completa;
 - b) il **Paese di produzione**;
 - c) la **concessione di taglio**;
 - e) la **quantità** (espressa in volume, peso o numero di unità);
 - f) il **nominativo** e l'**indirizzo** del **fornitore dell'operatore**;



Regolamento EUTR

- g) il **nominativo** e l'indirizzo del **commerciante a cui sono stati forniti il legno** e i prodotti da esso derivati;
- h) i documenti o le **informazioni di altro tipo** attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati alla legislazione applicabile;
- i **commercianti** l'obbligo di dover identificare e registrare:
 - gli **operatori o i commercianti** che **hanno fornito il legno** e i prodotti da esso derivati; ed
 - eventualmente, i **commercianti** a cui **hanno fornito il legno** e i prodotti da esso derivati.

NOTA: il Regolamento **EUTR** resta in vigore sino al **29 dicembre 2026**. Dopo tale data si applica il Regolamento **EUDR**.

Per **commerciante** si intende una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, **vende o acquista sul mercato interno** legno o prodotti da esso derivati **già immessi sul mercato interno**.

Regolamento EUTR: sanzioni



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento EUTR: sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento EUTR, il **Decreto Legislativo n. 178/2014** prevede la sanzione:

- per l'**operatore**:
 - di **euro 4.000** nel caso commercializzi (prima immissione sul mercato interno) legno o prodotti da esso derivati ottenuti **violando la legislazione applicabile nel Paese** di produzione.

Alla sanzione di cui sopra è prevista:

-) l'applicazione dell'**arresto da un mese a un anno**, nel caso in cui dall'infrazione deriva un **danno di particolare gravità per l'ambiente**;
-) la **confisca del legno** e dei prodotti da esso derivati;

Per **legislazione applicabile** si intende la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne: 1) i **diritti di taglio**; 2) i **pagamenti dei diritti di prelievo**, comprese le **imposte**; 3) il rispetto della **normativa ambientale** e forestale; 4) i **diritti legittimi di terzi**; 5) la **normativa doganale**.



Regolamento EUTR: sanzioni

- da **euro 5 a euro 5.000** per ogni **100 chilogrammi di merce**, con un minimo di **euro 300** fino ad un massimo di **euro 1.000.000**, nel caso di commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati, **senza poter essere dimostrato** (anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri) di avere posto in essere e mantenuto il **sistema di dovuta diligenza** previsto;
- di **euro 3.000** nel caso:
 - a) non tenga o non conserva per **cinque anni i registri**;
 - b) non abbia applicato le **procedure di attenuazione del rischio**.
- per il **commerciante** di **euro 300** nel caso di **mancata conservazione per almeno cinque anni dei nominativi e degli indirizzi** dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative **indicazioni qualitative e quantitative** delle singole forniture.



Regolamento EUTR: **il Registro Nazionale Legno (RIL)**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento EUTR: registro RIL

Ai fini di poter effettuare controlli in merito alla corretta applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR) il **Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, con **Decreto 9 febbraio 2021**, ha istituito il **registro nazionale legno (RIL)** degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati.

Al registro **devono obbligatoriamente iscriversi** le persone fisiche o giuridiche che **effettuano la prima immissione sul mercato** interno di legno o prodotti da esso derivati **destinati alla distribuzione o all'uso** nell'ambito di un'attività commerciale.

I **controlli sono effettuati** da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il tramite del **servizio CITES** del Corpo forestale dello Stato.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolamento EUTR: registro RIL

NOTA: con la **Legge di delegazione europea 2024** (Legge n. 91/2025), con la quale il Parlamento ha delegato al Governo a emanare, entro il 10 gennaio 2026, dei Decreti Legislativi di allineamento della normativa nazionale al Regolamento EUDR, **è previsto il mantenimento del Registro Italiano Legno RIL** anche dopo l'abrogazione del Regolamento EUTR.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi dell'operatore a monte

E' previsto che l'**iscrizione**:

- deve essere **effettuata per ogni anno** in cui si intende effettuare la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati nel mercato nazionale;
- ha validità dalla **data di registrazione nella banca dati e sino al 15 gennaio dell'anno successivo**;
- deve essere **effettuata prima che venga effettuata la relativa commercializzazione** nel mercato nazionale.

La **mancata iscrizione** al Registro RIL è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa di 400 euro** (art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178).



CONFINDUSTRIA
VENETO EST



Home

Sistema SIAN

<https://www.sian.it/portale>

Benvenuto nel

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

Scopri di più sul SIAN



Avvisi

15/05/2025

Registri telematici

Si comunica la disponibilità del nuovo servizio telematico per la compilazione del registro cereali

Scopri di più

Ultime Comunicazioni



Manutenzione programmate da Sabato 27 settembre 2025



Nuova versione delle FAQ per il Registro dei cereali

[Vedi tutte](#)

Servizi SIAN

Regolamento EUTR: registro RIL

Una volta effettuata la **registrazione nel portale SIAN** ove deve essere selezionato il servizio «registro imprese legno», il soggetto interessato potrà poi **accedere nell'area riservata** per poter effettuare la relativa registrazione.

La registrazione dei dati del legno e dei prodotti da esso derivati sono riferita ai **prodotti oggetto di commercializzazione nell'anno precedente**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Regolan

Iscrizione Operatore Manuale

Anno di Iscrizione : **2022**

Anno di Riferimento: **2021**

Anagrafica

Partita Iva/Codice fiscale



Denominazione

Forma Giuridica



Recapiti

Posta Ordinaria

Posta Certificata

Telefono

e.g. 999-999-9999



Cellulare

e.g. 999-999-9999



Sede Legale

Stato



Regione



Provincia

Città

Indirizzo

Rappresentante Legale

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Posta Certificata/Ordinaria



CONI
VENEZIA

Salva

Reg

Inserimento Attività



Anno di Riferimento 2020

☒ Importazione ☐ Nazionale

Prodotto

Codice Merce:

Nessun elemento selezionato



Quantità (kg)

Valore (euro)

☐ Valore non disponibile

Provenienza

Origine

Regione Provenienza

Regione Origine



Salva



Regolamento EUTR: registro RIL

Inserimento Attivita

Inserimento Merce

Cerca Merce ..

> LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

> PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE

> CARTA E CARTONE

> MOBILI

Salva



Regolamento EUTR: registro RIL



Tipo Pagamento ×

Selezionare il tipo di pagamento che si vuole effettuare:

☐ Online

☐ Bollettino

Ok

Il **corrispettivo annuale dovuto** per l'iscrizione al registro **è fissato in euro 20,00** da versare prima dell'iscrizione.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Che cosa prevede il Regolamento EUDR: prodotti interessati



Segue

Prodotti interessati - legno

Il Regolamento EUDR, nel riprendere i prodotti soggetti al Regolamento EUTR, ha previsto ulteriori **nuovi prodotti riportati in rosso**, i quali, **dal 30 dicembre 2026 saranno soggetti**, per la prima volta, all'applicazione delle disposizioni ivi previste.

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
	4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato
	4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

NOTA: i prodotti riportati in nero, sono soggetti alle disposizioni previste dal Regolamento EUTR **sino al 29 dicembre 2026** e, dopo tale data, dal Regolamento EUDR.

Prodotti interessati

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
	4405	Lana (paglia) di legno; farina di legno
	4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
	4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm



Prodotti interessati

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
	4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
	4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
	4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
	4413	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati
	4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili



Prodotti interessati

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno;
		spalliere di palette di legno
		(esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)
	4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
	4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno
	4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Prodotti interessati

Materia prima interessata	Codice doganale	Prodotti interessati
Legno	4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina
	4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
	4421	Altri articoli di legno
		Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)
	ex 49	Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta
	ex 94 01	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno
	9403 30 9403 40 9403 50 9403 60 9403 91	Mobili di legno, e loro parti
	9406 10	Costruzioni prefabbricate di legno

Che cosa prevede il Regolamento EUDR: **esclusioni**



Esclusioni

Il Regolamento EUDR **non si applica a tutti prodotti** che:

- **non sono classificati con i codici** doganali previsti, anche se contengono parti di prodotti soggetti al Regolamento EUDR.

Esempio: scarpe fabbricate con la tomaia e la suola in cuoio di bovino (ex. 4107) in quanto il codice doganale del prodotto è il 6403.20.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Esclusioni

- **sono classificati con i codici** della nomenclatura combinata previsti, ma che **non contengono o sono stati fabbricati con prodotti** pertinenti.

Esempio: importazione di sedie in ferro (il cod. ex 9401 mobili per sedersi, si riferisce a quelli in legno).

NOTA: se vi sono delle **parti in legno** (es. schienale e seduta e/o braccioli), si rientra nel Regolamento in questione per le sole parti in legno, in vista che queste essendo installate nella sedia **sono ricomprese nel codice doganale** ex 9401.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Esclusioni

- hanno **concluso la propria vita** e sarebbero smaltiti come rifiuti.

Esempio: carta/cartone riciclata al 100% (non contenente pasta di cellulosa vergine).

NOTA: se è presente della **pasta di cellulosa vergine**, si rientra nel Regolamento in questione **per le sola parte vergine**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Cosa è successo dalla metà del 2025?



Cosa è successo dalla metà del 2025?

Il 7 luglio 2025 alcuni Stati membri, tra cui anche l'Italia hanno scritto alla **Commissione Europea** chiedendo che il Regolamento EUDR venga **semplificato il più possibile**.

Ciononostante, i **requisiti imposti** agli agricoltori, ai proprietari di foreste e agli operatori forestali **rimangono onerosi e non giustificati** per i **paesi con un rischio di deforestazione insignificante**. Sono sproporzionate rispetto all'obiettivo del regolamento, che è quello di prevenire la deforestazione laddove si verifica. Inoltre, **creano costi aggiuntivi sia per le imprese** che per le amministrazioni, compromettendo così l'obiettivo generale di i) migliorare la competitività, non solo nel settore della bioeconomia, ma anche in una serie di altri settori, compreso il settore dell'allevamento, e ii) adattare le foreste ai cambiamenti climatici attraverso una gestione attiva e sostenibile delle foreste. Inoltre, vi sarà il rischio concreto che l'**aumento dei prezzi delle materie prime** - causato dai complicati obblighi EUDR richiesti - porterà di conseguenza a un aumento dei costi e dei prezzi di produzione con il rischio associato che i **nostri produttori stiano delocalizzando** la loro produzione al di fuori dell'Unione Europea.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

JOINT LETTER OF THE MINISTERS OF AGRICULTURE

TOWARDS A FURTHER SIMPLIFICATION of the EU DEFORESTATION REGULATION

The Ministers of Austria, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Sweden

Sustainable forest management is fundamental to develop climate-resilient forests, ensure species diversity and enhance bioeconomy with multiple products and services. Thanks to the relentless work in the Member States, the area covered by forests and wooded areas in Europe increased in recent decades. Regulation (EU) 2023/1115 is designed to contribute to reducing greenhouse gas emissions and global biodiversity loss by minimising deforestation and forest degradation worldwide.

The Regulation constitutes a milestone in global forest protection by providing a robust legal foundation for EU action against deforestation, while also strengthening international cooperation and including support measures for small producers in third countries.

However, the regulation in its current form does not sufficiently take into account countries with effective forest protection laws and a negligible risk of deforestation. Instead of targeting deforestation where the risk is highest, the regulation imposes disproportionate bureaucratic obligations on countries, where deforestation is demonstrably insignificant.

The Commission placed competitiveness at the heart of its general and economic agenda and engaged in ensuring that European businesses can thrive in the global marketplace and deliver sustainable prosperity for all people in the EU. Thus, given the considerable complexity of the Regulation's provisions, and in order to enable farmers, forest owners, operators, in other words – the entire value chain in the EU market - and competent authorities to meet their obligations, the Commission proposed postponing the date of application of the Regulation until 30 December 2025. This proposal was adopted by the co-legislators in December 2024, accompanied by a statement from the Commission attesting to its commitment to reducing the burden on businesses by eliminating unnecessary administrative burdens. Guidelines for simplifying and reducing the administrative burden were adopted by the European Commission in April 2025.

Nevertheless, the requirements imposed on farmers, forest owners and operators remain onerous and not justified for countries with an insignificant risk of deforestation. They are disproportionate to the objective of the regulation, which is to prevent deforestation where it occurs. Furthermore, they create additional costs both for companies and administrations, thus undermining the overall objective to (i) enhance competitiveness, not just in the bioeconomy sector but also across a range of other sectors, including the livestock sector, and (ii) adapt forests to climate change through active sustainable forest management. Moreover, there will be a concrete risk that increased raw material prices - caused by the complicated EUDR obligations required - will consequently lead

Cosa è successo dalla metà del 2022

Va inoltre osservato che la **piena tracciabilità all'interno del mercato dell'UE** richiesta dal regolamento **per tutte le materie prime sarà estremamente difficile**, se non impossibile, per alcune di esse.

Ad esempio, è **essenziale semplificare i requisiti per le materie prime e i prodotti già immessi sul mercato dell'Unione, nonché per gli agricoltori e i silvicoltori di paesi o regioni che presentano un rischio di deforestazione trascurabile**. Inoltre, vi sono motivi convincenti per facilitare una migliore integrazione delle serie di dati forestali nazionali esistenti degli Stati membri con il sistema di informazione della Commissione.

Esortiamo pertanto la Commissione europea a includere rapidamente il regolamento sulla deforestazione nei suoi piani di semplificazione, al fine di garantire un'attuazione coordinata ed efficace dell'EUDR in tutta l'UE. **In attesa delle proposte di semplificazione della Commissione**, potrebbe essere opportuno **posticipare ulteriormente la data di applicazione** del regolamento.

to increasing production costs and prices with the associated risk that our producers are relocating their production outside the European Union.

It should also be further noted that the full traceability within the EU-market required for all commodities by the Regulation will be extremely difficult, if not impossible for some of them.

Excessive and redundant due diligence requirements should be removed in countries where agricultural expansion is not significantly reducing the forest area. In countries which have been designated as being at low risk of deforestation, it should be accepted that existing national systems are sufficiently robust to demonstrate that compliance with EUDR can be properly controlled.

For example, it is essential that requirements be simplified for commodities and products already placed on the Union market as well as for farmers and foresters in countries or regions showing an insignificant risk of deforestation. Furthermore, there is a compelling case to facilitate better integration of existing national forest datasets of Member States with the Commission information system.

In the context of a general desire to simplify EU regulations, we reiterate that many Member States have already expressed the strong need of a more substantial reduction of the administrative burden associated with Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation. Under the any other business point from AT and LU discussed during the May AGRIFISH Council, 18 Member States have supported further simplification.

We therefore urge the European Commission to swiftly include the Deforestation Regulation in its simplification plans in order to ensure coordinated and effective implementation of the EUDR across the EU. Pending the Commission's simplification proposals, it might be advisable to further postpone the date of application of the regulation.

Norbert Totschnig
Austrian Federal Minister for Agriculture, Forestry,
Climate and Environmental Protection, Regions and
Water Management

David Vlačić
Croatian Deputy Prime Minister and Minister for
Agriculture, Forestry and Fisheries

Hendrik Johannes Terras
Estonian Minister for Regional Affairs and Agriculture

Istvan Nagy
Hungarian Minister for Agriculture

Francesco Lollobrigida
Italian Minister for Agriculture, Food Sovereignty
and Forestry
Ignas Hofmanas
Lithuanian Minister for Agriculture

Georgi Tahov, PhD
Bulgarian Minister for Agriculture and Food

Marek Věborný
Czech Minister for Agriculture

Sari Essayah
Finnish Minister of Agriculture and Forestry

Martin Heydon
Irish Minister for Agriculture, Food and the Marine

Armands Krauze
Latvian Minister for Agriculture

Martine Hansen
Luxembourg Minister for Agriculture, Food and
Viticulture



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Cosa è successo dalla metà del 2025?

Il 23 settembre 2025, il **Commissario europeo per l'ambiente**, la resilienza idrica e un'economia circolare e competitiva - dott.ssa Jessika Roswall ha **scritto al Membro del Parlamento europeo** Antonio Decaro una lettera con la quale ha evidenziato:

Nel corso dell'ultimo anno la Commissione ha utilizzato il **sistema informatico** a stretto contatto con le parti interessate. In tale contesto, le **nuove proiezioni sul numero di operazioni e interazioni previste** tra gli operatori economici e il sistema informatico hanno portato a una sostanziale **rivalutazione al rialzo del carico previsto sul sistema informatico**.

Sulla base delle informazioni disponibili, la **Commissione ritiene** che ciò comporterà molto probabilmente **un rallentamento del sistema a livelli inaccettabili o addirittura interruzioni ripetute e di lunga durata**, con un impatto negativo sulle imprese e sulle loro possibilità di conformarsi all'EUDR. **Gli operatori non sarebbero in grado di registrarsi** come operatori economici, **presentare le loro dichiarazioni di dovuta diligenza**, recuperare le informazioni necessarie dal sistema informatico o fornire le informazioni necessarie a fini doganali, se del caso. Ciò inciderebbe gravemente sul conseguimento degli obiettivi dell'EUDR, ma potrebbe anche **incidere sui flussi commerciali** nelle aree disciplinate dalla legislazione.



JESSIKA ROSWALL
MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSION
ENVIRONMENT, WATER, RESILIENCE AND A COMPETITIVE CIRCULAR ECONOMY

Brussels, 23/09/2025

Dear Mr. DECARO,

The European Union Regulation on deforestation-free products (EUDR) is a key initiative to combat global deforestation and ensure sustainable value chains.

The implementation of the EUDR requires the availability of an information system (henceforth "the IT system"), to be developed, managed and maintained by the Commission. This IT system must be able to handle all the transactions for products covered by the EUDR and initiated by economic operators in the scope of the EUDR, both upstream and downstream, inside and outside the EU.

Over the last year, the Commission has been deploying the IT system in close contact with stakeholders. In this context, new projections on the number of expected operations and interactions between economic operators and the IT system has led to a substantial upward reassessment of the projected load on the IT system.

This is linked to a number of factors. Among these, one issue is related to the way economic operators can choose to interact with the IT system to facilitate their operations. Another is related to the obligations placed on downstream operators by the EUDR, despite efforts over the last months to provide simplification to stakeholders. Further factors relate to the high volume of small packages that are imported into the EU, or the impact on the length of replies to operators of various internal checks by the Commission or the Competent Authorities of the Member States related to submitted data.

Based on the available information, the Commission's assessment is that this will very likely lead to the system slowing down to unacceptable levels or even to repeated and long-lasting disruptions, which would negatively impact companies and their possibilities to comply with the EUDR. Operators would be unable to register as economic operators, introduce their Due Diligence Statements, retrieve the necessary information from the IT system, or provide necessary information for customs purposes where relevant. This would severely impact

Cosa è successo dalla metà del 2025?

La Commissione sta attualmente **continuando a valutare la situazione** e le misure che possono essere adottate per garantire un **pieno allineamento tra le interazioni informatiche richieste** agli operatori economici derivanti dall'EUDR e **l'architettura e le prestazioni del sistema informatico** sottostante. **Nonostante gli sforzi compiuti** per affrontare le questioni in tempo utile per l'entrata in vigore dell'EUDR, **non è possibile avere sufficienti garanzie che il sistema informatico sarà in grado di sostenere il livello di carico previsto.**

Alla luce di ciò, la Commissione **sta valutando la possibilità di posticipare di un anno l'entrata in vigore dell'EUDR**, attualmente prevista per il 30 dicembre 2025, al fine di evitare incertezze per le autorità e difficoltà operative per i portatori di interessi nell'UE e nei paesi terzi e di concedere il tempo necessario per porre rimedio ai rischi individuati.

achievement of the objectives of EUDR, but also potentially affect trade flows in the areas covered by the legislation.

The Commission is currently continuing to assess the situation and the measures that can be taken to ensure a full alignment between the IT interactions required from economic operators that derive from the EUDR, and the underlying IT system architecture and performance. Despite efforts to address the issues in time for the entry into application of the EUDR, it is not possible to have sufficient guarantees that the IT system will be able to sustain the level of the expected load.

In view of this, the Commission is considering a postponement of the entry into application of the EUDR, currently foreseen for 30 December 2025, for one year, in order to avoid uncertainty for authorities and operational difficulties for stakeholders in the EU and third countries, and to allow time to remedy the identified risks.

I would be happy to discuss with you at your earliest convenience how we can best go about this matter in good cooperation and dialogue between the three institutions.

I am sending an identical letter to Minister Magnus Johannes Heunicke, Chair of the Environment Council.

Yours sincerely,



Jessika ROSWALL



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Cosa è successo dalla metà del 2025?

Il 21 ottobre 2025, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea una proposta di modifica del Regolamento EUDR, ove sono state **previste semplificazioni** applicative del Regolamento EUDR per gli **operatori e i commercianti** che si trovano **a valle della filiera** ed è proposta la **proroga dell'entrata in vigore** delle disposizioni che prevedono la relativa applicazione.



Brussels, 21.10.2025
COM(2025) 652 final

ANNEXES 1 to 2

ANNEXES

to the Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards certain obligations of operators and traders



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Cosa è successo dalla metà del 2025?

Il 17 dicembre 2025, durante la seduta plenaria di Strasburgo, **il Parlamento europeo ha votato a favore l'accordo politico**, raggiunto con il Consiglio e la Commissione Europea relativo alla proposta dello scorso 21 ottobre 2025, **di posticipare e di semplificazione il Regolamento sulla Deforestazione** (EUDR), al fine di:

- **risponde alle preoccupazioni** sollevate dagli Stati membri e dalle parti interessate in merito agli **oneri amministrativi e alla prontezza del sistema informatico** necessario per l'efficace funzionamento dell'EUDR;
- **preservare** al contempo **pienamente gli obiettivi del Regolamento** di prevenire la deforestazione e il degrado forestale correlati ai prodotti immessi sul mercato dell'UE.

Il 18 dicembre 2025 il testo è stato **adottato formalmente anche dal Consiglio** dell'Unione europea.



Novità previste dal Regolamento EUDR semplificato



Novità previste dal Regolamento EUDR semplificato

Con il **Regolamento UE n. 2025/2650**, di modifica del Regolamento UE EUDR, pubblicato sulla GU CE del 23/12/2025, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno disposto:

- la **proroga di un ulteriore anno** della data di inizio dell'applicazione delle disposizioni previste dall'EUDR;
- l'**esclusione dell'applicazione delle disposizioni** previste per i prodotti classificati con il **codice doganale ex. 49**, relativo ai **libri stampati, ai giornali, alle immagini e altri prodotti della stampa, ai manoscritti, ai dattiloscritti e ai piani di carta**;
- la **riconferma degli obblighi** previsti per gli **operatori** che sono i primi soggetti posizionati a monte (**primi soggetti della catena**);
- **nuovi obblighi** per l'**“operatore a valle”**, semplificando non poco l'applicazione del Regolamento EUDR.



Che cosa prevede il Regolamento EUDR semplificato

02023R1115 — IT — 26.12.2024 — 001.001 — 1

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento.

► **B** **REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 31 maggio 2023

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206)

Obblighi delle imprese

Il **Regolamento di semplificazione prevede obblighi diversi** a seconda se l'operatore è:

**OPERATORE A
MONTE**



**1° SOGGETTO
A VALLE
DELL'OPERATORE A
MONTE**



**SOGGETTI
ULTERIORMENTE A
VALLE DEL 1°
SOGGETTO A VALLE**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Che cosa prevede il Regolamento EUDR semplificato: obblighi dell'operatore a monte



Obblighi dell'operatore a monte

**OPERATORE
A MONTE**



**1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE
DELL'OPERATORE
A MONTE**



**SOGGETTI A VALLE DEL
1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi dell'operatore a monte

L'operatore per provare che le materie prime e i prodotti interessati **non rientrano nei divieti** previsti, **prima di immetterli sul mercato** o di **esportarli**, deve garantire che gli stessi sono:

- a **deforestazione zero**;
- stati prodotti nel **rispetto della legislazione pertinente del Paese** di produzione;

mediante **l'adozione della dovuta diligenza** che consiste:

- nella **raccolta delle informazioni**, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione;
- nell'effettuazione della **valutazione del rischio**;
- nell'adozione di **misure di attenuazione del rischio**, qualora dalla valutazione risulti un rischio alto;

Obblighi dell'operatore a monte

- definire e **mantenere aggiornato il sistema** di dovuta diligenza con cadenza annuale;
- prima d'immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, deve **mettere la dichiarazione di dovuta diligenza (DDD) a disposizione delle autorità competenti**, attraverso un apposito **sistema informativo EUDR (banca dati EUDR)** nel che è stato predisposto dalla Commissione europea e reso disponibile, a partire dal 6 novembre 2024, con il Regolamento n. 2024/3084.



Il sistema informativo del regolamento sulla deforestazione

Il sistema informativo è un registro delle dichiarazioni di due diligence, ovvero uno strumento online specializzato che semplifica la creazione di [dichiarazioni di due diligence](#) all'interno delle vostre catene di fornitura.

Il Registro consente agli operatori, ai commercianti e ai loro rappresentanti di redigere dichiarazioni di due diligence elettroniche e di presentarle alle autorità competenti per dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione, in conformità con il [Regolamento sulla deforestazione](#).

Per accedere al Sistema Informativo, utilizzare questo [link](#).



https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en

<https://eudr.webcloud.ec.europa.eu/tracesnt/login>

EUDR PRODUCTION
7.3.1.EUDR
28/08/2025 14:17:36

Benvenuto 

Effettuare l'accesso attraverso EU Login facendo clic sul pulsante qui sotto e segui le istruzioni.

[Accedi](#)

Se si è dimenticata la password: Ripristinare la password per EU Login.

IMPORTANTE: A partire dal 30/06/2025, gli SMS non saranno più accettati come secondo fattore per l'autenticazione con EU Login. Maggiori informazioni sui metodi di autenticazione alternativi sono disponibili [a questo link](#)

Non si ha un account?

Iscriviti. La sua richiesta sarà gestita da un amministratore locale o dall'autorità competente.

[How to create an EU login account](#)

Ultimo aggiornamento: 2025 [Avviso legale](#) [Terms of Use](#) [Cookies](#) [Dichiarazione sulla tutela della privacy](#) [Accessibilità](#) [Crediti](#) [Contatti](#) [Inizio pagina](#)

Commissione europea - DG Environment.

EUDR 7.3.1.eudr (28/08/2025 14:17:36) -



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi dell'operatore a monte

Sul sito dell'Unione europea, a fronte del Regolamento di semplificazione delle disposizioni relative all'EUDR **è riportata la seguente avvertenza:**

Avviso importante: a partire dal **16 febbraio** si applicheranno **limitazioni temporanee all'accesso al Sistema Informativo EUDR**. La data esatta di riapertura sarà comunicata a **metà aprile**; il sistema riaprirà poco dopo.

Si prega di notare che questa misura temporanea è necessaria per **agevolare l'implementazione degli aggiornamenti** al sistema informativo EUDR che riflettono le disposizioni **modificate del regolamento UE** sulla deforestazione e per garantire l'implementazione tempestiva ed efficiente dei relativi aggiornamenti tecnici.

Finché saranno in vigore queste misure, non saranno accettate nuove registrazioni e non saranno temporaneamente disponibili nuovi invii su nessuno dei due server.



Che cosa prevede il Regolamento EUDR semplificato: obblighi dell'operatore a monte



Segue

Obblighi dell'operatore a monte

- **conservare una copia della dichiarazione** di dovuta diligenza per un periodo di **cinque anni** dalla data in cui è stata presentata attraverso il sistema d'informazione;
- **non deve immettere sul mercato né esportare** i prodotti interessati se:
 - **risultano non essere conformi al Regolamento EUDR**;
 - l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un **rischio non trascurabile**;
 - **non** è stato in grado di **esercitare la dovuta diligenza**;
 - **non è in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti**, attraverso l'apposito sistema di informazione, **la dichiarazione di dovuta diligenza**;



Obblighi dell'operatore a monte

- deve, nel caso in cui venga a conoscenza di nuove informazioni che indichino il rischio di **mancata conformità** al Regolamento in questione di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato, **informare immediatamente**:
 - le **autorità competenti dello Stato membro** in cui è avvenuta l'**immissione** sul mercato;
 - i **commercianti** a cui ha fornito il prodotto interessato;
 - le **autorità competenti dello Stato membro** che è il **paese di produzione** nel caso delle **esportazioni**;



Obblighi dell'operatore a monte

- deve **comunicare agli operatori a valle e ai commercianti a valle (1° operatore o 1° commerciante a valle) della catena** di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato i **numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD** associate a tali prodotti oggetto di registrazione nel sistema di informazione (banca dati EUDR).

NOTA: non è più previsto che l'operatore a monte debba comunicare agli operatori a valle o ai commercianti a valle tutte le **informazioni atte a dimostrare che ha esercitato la dovuta diligenza** e che questa ha evidenziato che il **rischio** riscontrato **è nullo o trascurabile**.



Che cosa prevede il Regolamento EUDR: obblighi degli operatori **La dovuta diligenza semplificata**



Dovuta diligenza semplificata

L'operatore a monte che immette sul mercato dell'Unione o esporta le materie prime o i prodotti interessati deve adottare la dovuta diligenza, che ricordiamo consiste:

- nella **raccolta delle informazioni**, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi d'informazione;
- nell'effettuazione della **valutazione del rischio**;
- nell'adozione di **misure di attenuazione del rischio** se dalla valutazione emerge che è alto.



Dovuta diligenza semplificata

Il Regolamento prevede che per i **Paesi** che sono stati **classificati a basso rischio**, l'operatore **non deve** effettuare:

- la **valutazione del rischio**;
- adottare le **misure di attenuazione**;

una volta che ha verificato che:

Nota: la verifica deve essere effettuata anche mediante la **raccolta di documenti** che dimostrino il rispetto dei due punti di seguito indicati.

- non vi possono essere **problemi di elusione** delle disposizioni previste da parte della pertinente **catena di approvvigionamento**;
- **tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in uno o più Paesi non classificati ad alto rischio o a rischio standard** (Paesi non classificati a basso o alto rischio).



Dovuta diligenza semplificata

Il Regolamento 2025/1093 ha classificato i seguenti **Paesi a basso rischio**:

Paesi a basso rischio

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canada, Cechia, Cile, Cina, Cipro, Comore, Congo, Costa Rica, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Egitto, Emirati arabi uniti, Estonia, Eswatini, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Giordania, Grecia, Grenada, Guyana, India, Iran (Repubblica islamica dell'), Iraq, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Madagascar, Maldive, Mali, Malta, Marocco, Maurizio, Micronesia (Stati federati di), Monaco, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi (Regno dei), Palau, Palestina, Papua Nuova Guinea, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica araba siriana, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica dominicana, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldova, Romania, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Sao Tomé e Principe, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Sud Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

Dovuta diligenza semplificata

Il Regolamento 2025/1093 ha invece classificato i seguenti **Paesi ad alto rischio**:

Paesi ad alto rischio

Bielorussia, Federazione russa, Myanmar/Birmania, Repubblica popolare democratica di Corea.

L'operatore nel caso in cui effettui l'importazione di materie prime o prodotti interessati dai Paesi classificati ad **alto rischio o a rischio standard** (Paesi non classificati dall'Unione europea) deve **adottare la dovuta diligenza in modalità completa**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Dovuta diligenza semplificata

In vista che nella valutazione del rischio si deve tener conto non ci devono essere problemi di elusione da parte della pertinente catena di approvvigionamento, la Commissione Europea con la **Comunicazione C/2025/4524**, dal 12 agosto 2025 ha chiarito:

- che più la **catena di approvvigionamento è complessa** più è difficile riuscire a **tracciare i prodotti** interessati fino al **Paese di produzione e agli appezzamenti** in cui sono state prodotte le materie prime interessate e dunque aumenta il rischio di non conformità;
- l'incoerenza delle informazioni e dei dati pertinenti e i problemi che emergono nell'**ottenere le informazioni** necessarie in **qualsiasi punto della catena** di approvvigionamento **possono aumentare il rischio** che materie prime o prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento;



Dovuta diligenza semplificata

- la complessità della catena di approvvigionamento cresce con **l'aumentare del numero di trasformatori e intermediari** tra gli appezzamenti nel Paese di produzione e l'operatore o il commerciante;
- la complessità della catena di approvvigionamento aumenta quando **per fabbricare un nuovo prodotto** interessato si **utilizzano più prodotti interessati**, o se le materie prime interessate provengono **da più Paesi di produzione**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

**Che cosa prevede il Regolamento
EUDR semplificato:
obblighi per il 1° operatore a valle
o 1° commerciante a valle**



Obblighi per il 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

OPERATORE
A MONTE



**1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE
DELL'OPERATORE
A MONTE**



SOGGETTI A VALLE DEL
1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi per il 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

Il Regolamento di semplificazione ha abrogato le disposizioni che precedevano per:

- l'operatore e commerciante che è una **impresa PMI**:
 - l'**esenzione dall'obbligo di dover esercitare la dovuta diligenza** per i prodotti interessati contenuti nei **prodotti interessati** o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza (da parte dei fornitori) e per i quali è stata **presentata una dichiarazione di dovuta diligenza** DDD;
 - di **dover esercitare la dovuta diligenza** per i prodotti o parti di prodotti interessati che **non sono stati oggetto di dovuta diligenza** (da parte dei fornitori);
 - di **dover includere i numeri delle DDD** delle materie prime o dei prodotti interessati presentate alle autorità competenti da parte dei propri fornitori, **nelle dichiarazioni di dovuta diligenza** che **deve presentare a sua volta**, per i prodotti soggetti al Regolamento EUDR;



Obblighi per il 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

- l'operatore e commerciante che **non** è una **impresa PMI**:
 - di **poter fare riferimento alle** dichiarazioni di dovuta diligenza **DDD** che sono state presentate (da parte dei fornitori) **solo dopo aver accertato** che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al Regolamento EUDR da parte del fornitore;
 - di **dover esercitare la dovuta diligenza** per i prodotti o parti di prodotti interessati che **non sono** stati **oggetto di dovuta diligenza** (da parte dei fornitori);
 - di **dover includere i numeri delle DDD** delle materie prime o dei prodotti interessati presentate alle autorità competenti da parte dei propri fornitori **nelle dichiarazioni di dovuta diligenza** che **deve presentare a sua volta** per i prodotti soggetti al Regolamento EUDR;



Obblighi per il 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

Il Regolamento di semplificazione ha **previsto che il 1° operatore a valle o il 1° commerciante a valle (PMI e non PMI) l'obbligo** di dover:

- immette o mette a disposizione sul mercato o esporta i prodotti interessati solamente se ha **raccolto e conservato le seguenti informazioni (rintracciabilità della filiera)**:
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web **dell'operatore a monte che gli ha fornito i prodotti** interessati;
 - **i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD** associate a tali prodotti ricevuta dall'operatore a monte;
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web **degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti** interessati.



Obblighi per il 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

NOTA: il Regolamento di semplificazione **non prevede più l'obbligo** per il 1° operatore o il 1° commerciante **di dover comunicare agli ulteriori operatori e ai commercianti a valle della catena** di approvvigionamento i **numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD**.

- **conservare per almeno cinque anni** dalla data di messa a disposizione sul mercato **le informazioni** previste e le deve fornire su richiesta alle autorità competenti;
- **informare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro** in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, **nonché i commercianti** a cui ha fornito il prodotto interessato, nel caso in cui **venga a conoscenza** di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio **di mancata conformità al Regolamento** EUDR di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato.



Obblighi per il 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

Il Regolamento di semplificazione prevede per il **1° operatore a valle non PMI e il 1° commerciante non PMI** l'obbligo di **doversi solamente registrare nel sistema di informazione EUDR (banca dati EUDR)** prima di poter immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati.



Infine è previsto che **nel caso di esportazione** di materie prime o prodotti derivati **non deve più essere fornita all'Agenzia delle Dogane il codice di dichiarazione di dovuta diligenza.**

**Che cosa prevede il Regolamento
EUDR semplificato:**

**obblighi dei soggetti a valle del 1°
operatore a valle o 1°
commerciante a valle**



Obblighi per i soggetti a valle del 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

OPERATORE
A MONTE



1° OPERATORE O
1° COMMERCIANTE
A VALLE
DELL'OPERATORE
A MONTE



**SOGGETTI A VALLE DEL
1° OPERATORE O
1° COMMERCIANTE
A VALLE**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Obblighi per i soggetti a valle del 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

Il Regolamento di semplificazione ha abrogato le disposizioni che precedevano per:

- l'operatore o commerciante che è una **impresa PMI**:
 - l'**esenzione dall'obbligo di dover esercitare la dovuta diligenza** per i prodotti interessati contenuti nei **prodotti interessati** o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza (da parte dei fornitori) e per i quali è stata **presentata una dichiarazione di dovuta diligenza** DDD;
 - di **dover esercitare la dovuta diligenza** per i prodotti o parti di prodotti interessati che **non sono stati oggetto di dovuta diligenza** (da parte dei fornitori);
 - di **dover includere i numeri delle DDD** delle materie prime o dei prodotti interessati presentate alle autorità competenti da parte dei propri fornitori, **nelle dichiarazioni di dovuta diligenza** che **deve presentare a sua volta**, per i prodotti soggetti al Regolamento EUDR;



Obblighi per i soggetti a valle del 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

- l'operatore o commerciante che **non** è una **impresa PMI**:
 - di **poter fare riferimento alle** dichiarazioni di dovuta diligenza **DDD** che sono state presentate (da parte dei fornitori) **solo dopo aver accertato** che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al Regolamento EUDR da parte del fornitore;
 - di **dover esercitare la dovuta diligenza** per i **prodotti o parti di prodotti** interessati che **non sono** stati **oggetto di dovuta diligenza** (da parte dei fornitori);
 - di **dover includere i numeri delle DDD** delle materie prime o dei prodotti interessati presentate alle autorità competenti da parte dei propri fornitori **nelle dichiarazioni di dovuta diligenza** che **deve presentare a sua volta** per i prodotti soggetti al Regolamento EUDR;



Obblighi per i soggetti a valle del 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

Il Regolamento di semplificazione ha previsto che i soggetti a valle (operatore o commerciante) di **un 1° operatore a valle o il 1° commerciante a valle (PMI e non PMI) deve**:

- immette o mette a disposizione sul mercato o esporta i prodotti interessati solamente se ha raccolto e conservato le **seguenti informazioni (rintracciabilità della filiera)**:
 - il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web **dell'operatore a monte che gli ha fornito i prodotti** interessati;

NOTA: per detti soggetti non è previsto che si debbano registrare **i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza** associate a tali prodotti, in quanto detto obbligo è previsto per il 1° operatore e 1° commerciante a valle.



Obblighi per i soggetti a valle del 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

- il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web **degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti** interessati;
- **conservare per almeno cinque anni** dalla data di messa a disposizione sul mercato **le informazioni** di cui al punto precedente e le deve fornire su richiesta alle autorità competenti;
- **informare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro** in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, **nonché i commercianti** a cui ha fornito il prodotto interessato, nel caso in cui **venga a conoscenza** di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio **di mancata conformità al Regolamento** EUDR di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato.



Obblighi per i soggetti a valle del 1° operatore a valle o 1° commerciante a valle

Il Regolamento di semplificazione prevede per l'**operatore a valle non PMI e il commerciante non PMI** l'obbligo di **doversi solamente registrare nel sistema di informazione EUDR (banca dati EUDR)** prima di poter immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati.



Infine è previsto che **nel caso di esportazione** di materie prime o prodotti derivati **non deve più essere fornita all'Agenzia delle Dogane il codice di dichiarazione di dovuta diligenza**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Che cosa prevede il Regolamento EUDR: analisi dei casi aziendali



Analisi dei casi aziendali

**OPERATORE
A MONTE**



**1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE
DELL'OPERATORE
A MONTE**



**SOGGETTI A VALLE DEL
1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE**



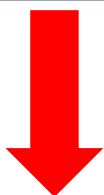
CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: operatore a monte

L'azienda che importa caffè dall'Argentina deve:



- 1) adottare la dovuta diligenza (completa o semplificata a seconda dei casi) prima di effettuare l'importazione;
- 2) essere registrato nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR);
- 3) effettuare la registrazione della partita di caffè nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) per avere il codice della dichiarazione di dovuta diligenza DDD.



L'azienda una volta importato il caffè lo rivende poi ai propri clienti (1° operatore o 1° commerciante a valle) deve:



- 1) comunicare il codice della dovuta diligenza del caffè oggetto di vendita;
- 2) conservare i dati degli operatori o dei commercianti ai quali fornisce il caffè confezionato.



Analisi dei casi aziendali: operatore a monte

L'operatore a monte non deve più comunicare le **informazioni atte a dimostrare che ha esercitato la dovuta diligenza** e che questa ha evidenziato che il **rischio è nullo o trascurabile**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: operatore a monte

L'azienda che importa caffè dall'Argentina deve:



- 1) adottare la dovuta diligenza (completa o semplificata a seconda dei casi) prima di effettuare l'importazione;
- 2) essere registrato nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR);
- 3) effettuare la registrazione della partita di caffè nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) per avere il codice della dichiarazione di dovuta diligenza DDD.



L'azienda una volta importato il caffè **effettua la lavorazione** e rivende il caffè confezionato ai propri clienti (operatore o commerciante a valle) deve:



- 1) gestire i codici di dichiarazione di dovuta diligenza DDD nelle fasi di lavorazione del caffè;
- 2) conservare i dati degli operatori o dei commercianti ai quali fornisce il caffè confezionato.

1° OPERATORE



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: operatore a monte

L'operatore a monte essendo identificato come 1° operatore a valle:

- se **non è una impresa PMI**, non deve più fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD che sono state presentate (dall'operatore a monte) solo dopo **aver accertato che la dovuta diligenza** relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al Regolamento EUDR da parte del fornitore;
- **non deve più comunicare i codici** di dichiarazione di dovuta diligenza DDD agli operatori o commercianti a valle (clienti);
- **non deve più comunicare le informazioni** atte a dimostrare **che ha esercitato la dovuta diligenza** e che questa ha evidenziato che il **rischio riscontrato è nullo** o trascurabile ai clienti;



Analisi dei casi aziendali: operatore a monte

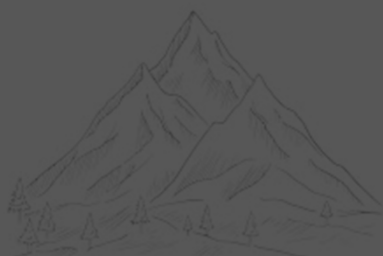
- **non deve più effettuare la registrazione nel sistema informativo EUDR** (banca dati EUDR) **al fine di ottenere la nuova dichiarazione di dovuta diligenza** DDD del caffè oggetto di lavorazione;
- in **caso di esportazione fuori UE non deve più comunicare i codici** della dichiarazione di dovuta diligenza DDD **all'Agenzia delle dogane**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali

OPERATORE
A MONTE



1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE
DELL'OPERATORE
A MONTE



SOGGETTI A VALLE DEL
1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: 1° operatore a valle

L'azienda acquista il cacao da un importatore UE per l'effettuazione della produzione delle uova Pasquali, deve:



- 1) conservare le informazioni dell'operatore o del commerciante che gli ha fornito il cioccolato;
- 2) conservare i codici di dichiarazione di dovuta diligenza DDD ricevuti;
- 3) gestire i codici della dichiarazione di dovuta diligenza DDD nelle fasi di lavorazione delle uova;
- 4) conservare i dati degli operatori o dei commercianti ai quali fornisce le uova;
- 5) registrarsi nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) se non è una PMI.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: 1° operatore a valle

L'operatore a monte essendo identificato come 1° operatore a valle:

- se **non è una impresa PMI**, non deve più fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD che sono state presentate (dall'operatore a monte) solo dopo **aver accertato che la dovuta diligenza** relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al Regolamento EUDR da parte del fornitore;
- **non deve più comunicare i codici** di dichiarazione di dovuta diligenza DDD agli operatori o commercianti a valle (clienti);
- **non deve più comunicare le informazioni** atte a dimostrare **che ha esercitato la dovuta diligenza** e che questa ha evidenziato che il **rischio riscontrato è nullo** o trascurabile ai clienti;



Analisi dei casi aziendali: 1° operatore a valle

- **non deve più effettuare la registrazione nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) al fine di ottenere la nuova dichiarazione di dovuta diligenza DDD delle uova Pasquali oggetto di lavorazione;**
- in **caso di esportazione fuori UE non deve più comunicare i codici** della dichiarazione di dovuta diligenza DDD **all'Agenzia delle dogane.**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: 1° commerciante a valle

L'azienda **acquista il cacao da un importatore** e **lo rivende** ai propri clienti (operatori o commercianti a valle) deve:



- 1) **conservare le informazioni dell'operatore o del commerciante** che gli ha fornito il cacao;
- 2) **conservare i codici di dichiarazione di dovuta diligenza DDD ricevuti;**
- 3) **gestire i codici della dichiarazione di dovuta diligenza DDD nelle fasi di vendita del cacao;**
- 4) **raccogliere e conservare i dati degli operatori o dei commercianti** ai quali fornisce i prodotti interessati;
- 5) **registrarsi nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) se non è una PMI.**



Analisi dei casi aziendali: 1° commerciante a valle

L'operatore a monte essendo identificato come 1° operatore a valle:

- se **non è una impresa PMI**, non deve più fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD che sono state presentate (dall'operatore a monte) solo dopo **aver accertato che la dovuta diligenza** relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al Regolamento EUDR da parte del fornitore;
- **non deve più comunicare i codici** di dichiarazione di dovuta diligenza DDD agli operatori o commercianti a valle (clienti);
- **non deve più comunicare le informazioni** atte a dimostrare **che ha esercitato la dovuta diligenza** e che questa ha evidenziato che il **rischio riscontrato è nullo** o trascurabile ai clienti;



Analisi dei casi aziendali: 1° commerciante a valle

- se non è una PMI **non deve più effettuare la registrazione nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) al fine di ottenere la nuova dichiarazione di dovuta diligenza** DDD delle uova Pasquali oggetto di lavorazione;
- in **caso di esportazione fuori UE non deve più comunicare i codici** della dichiarazione di dovuta diligenza DDD **all'Agenzia delle dogane**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali

OPERATORE
A MONTE



1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE
DELL'OPERATORE
A MONTE



**SOGGETTI A VALLE DEL
1° OPERATORE O
1° COMMERCIANE
A VALLE**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: operatore a valle

L'azienda acquista della carne bovina congelata da un 1° operatore o un 1° commerciante a valle per la produzione di alimenti o la rivende ai propri clienti, deve:



- 1) conservare le informazioni dell'operatore o del commerciante che gli ha fornito la carne;
- 2) gestire le fasi della lavorazione della carne ai fini dell'eventuale rintracciabilità;
- 3) conservare i dati degli operatori o dei commercianti ai quali fornisce la carne;
- 4) registrarsi nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) se non è una PMI.



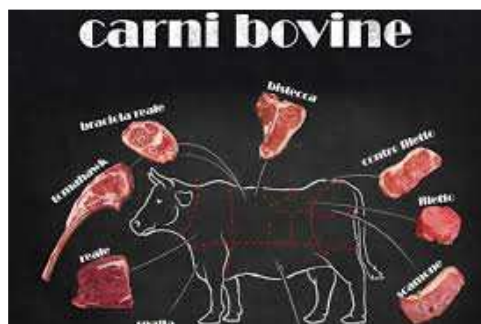
Analisi dei casi aziendali: operatore a valle

L'operatore a monte essendo identificato come operatore a valle:

- se **non è una impresa PMI**, non deve più fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD che sono state presentate (dall'operatore a monte) solo dopo **aver accertato che la dovuta diligenza** relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al Regolamento EUDR da parte del fornitore;
- **non deve più comunicare i codici** di dichiarazione di dovuta diligenza DDD agli operatori o commercianti a valle (clienti);
- **non deve più comunicare le informazioni** atte a dimostrare **che ha esercitato la dovuta diligenza** e che questa ha evidenziato che il **rischio riscontrato è nullo** o trascurabile ai clienti;

Analisi dei casi aziendali: operatore a valle

- **non deve più effettuare la registrazione nel sistema informativo EUDR** (banca dati EUDR) **al fine di ottenere la nuova dichiarazione di dovuta diligenza DDD** delle carne oggetto di lavorazione;
- in **caso di esportazione fuori UE non deve più comunicare i codici** della dichiarazione di dovuta diligenza DDD **all'Agenzia delle dogane**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Analisi dei casi aziendali: operatore o commerciante a valle

L'azienda acquista della carne bovina congelata da un 1° operatore o un 1° commerciante a valle e la rivende ai propri clienti, deve:



- 1) conservare le informazioni dell'operatore o del commerciante che gli ha fornito la carne;
- 2) gestire le fasi della vendita della carne ai fini dell'eventuale rintracciabilità;
- 3) conservare i dati degli operatori o dei commercianti ai quali fornisce la carne (salvo se destinati al consumatore finale);
- 4) registrarsi nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) se non è una PMI.



Analisi dei casi aziendali: operatore a valle

L'operatore a monte essendo identificato come operatore a valle:

- se **non è una impresa PMI**, non deve più fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza DDD che sono state presentate (dall'operatore a monte) solo dopo **aver accertato che la dovuta diligenza** relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al Regolamento EUDR da parte del fornitore;
- **non deve più comunicare i codici** di dichiarazione di dovuta diligenza DDD agli operatori o commercianti a valle (clienti);
- **non deve più comunicare le informazioni** atte a dimostrare **che ha esercitato la dovuta diligenza** e che questa ha evidenziato che il **rischio riscontrato è nullo** o trascurabile ai clienti;



Analisi dei casi aziendali: operatore a valle

- se non è una PMI non deve più effettuare la registrazione nel sistema informativo EUDR (banca dati EUDR) al fine di ottenere la nuova dichiarazione di dovuta diligenza DDD della carne oggetto di vendita;
- in caso di esportazione fuori UE non deve più comunicare i codici della dichiarazione di dovuta diligenza DDD all'Agenzia delle dogane.



Che cosa prevede il Regolamento EUDR: **sanzioni**



Sanzioni

Fatte salve le disposizioni relative alla tutela penale per la tutela dell'ambiente, gli **Stati membri devono stabilire sanzioni** effettive, proporzionate e dissuasive sulla base:

- al **danno ambientale e al valore delle materie prime** interessate o dei prodotti interessati il cui livello è **calcolato in modo da garantire** che **i trasgressori** siano effettivamente **privati dei vantaggi economici** derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzate in caso di recidiva.

Nel caso di una persona giuridica, **l'ammontare massimo della sanzione** è almeno **pari al 4% del fatturato** totale annuo dell'operatore, dell'operatore a valle o del commerciante a valle nell'esercizio precedente e **innalzato**, se necessario, per **superare i potenziali vantaggi** economici ottenuti.



Sanzioni

- la **confisca dei prodotti**;
- la **confisca dei proventi** ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante;
- l'**esclusione** temporanea, per un **periodo massimo di 12 mesi**, dalle procedure di **appalto pubblico** e dall'accesso ai **finanziamenti pubblici**, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- il **divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati**, in caso di **violazione grave o di recidività**;
- il **divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata** in caso di violazione grave o di recidività.



Sanzioni

Sino all'emanazione delle nuove disposizioni sanzionatorie da parte dello Stato italiano, in attuazione del Regolamento EUDR, **trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178**, recante l'attuazione del Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR) merito agli obblighi per gli **operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati**.

Le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 ottobre 2014 n. 178, **non si applicano al legno e ai prodotti derivati che sono stati aggiunti dal Regolamento EUDR**.



Sanzioni

Con la Legge di delegazione europea 2024 (Legge n. 91/2025) il Parlamento ha delegato il Governo a emanare, entro il 10 gennaio 2026, dei **Decreti Legislativi di allineamento della normativa nazionale** al Regolamento EUDR.

Tra le varie disposizioni previste nella Legge di delega, è previsto che il Governo debba:

- definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le **modalità di cooperazione** tra il Ministero dell'agricoltura e le autorità doganali;
- definire i **servizi di assistenza tecnica da fornire agli operatori**;
- prevedere le **sanzioni amministrative**.



Che cosa prevede il Regolamento
EUDR:

Abrogazione e disposizioni
transitorie



Abrogazione e disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone:

- **l'abrogazione a partire dal 30 dicembre 2026 del Regolamento UE n. 995/2010 EUTR** relativo agli obblighi per gli operatori che commercializzano il legno e i prodotti derivati;
- **l'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 995/2010 sino al 31 dicembre 2029**, per il legno e i prodotti derivati che sono stati **prodotti prima del 29 giugno 2023** e che vengono **immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026**.

NOTA: la deroga in questione non si applica al legno e ai prodotti correlati **che sono stati aggiunti dal Regolamento EUDR**, in quanto soggetti alle disposizioni previste a partire dal 30 dicembre 2026.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Che cosa prevede il Regolamento EUDR:

Entrata in vigore e applicazione



Entrata in vigore e applicazione

Il Regolamento in questione, che è entrato in vigore il 29 giugno 2023, **si applica a partire:**

- dal **30 dicembre 2026 (*)**;
- dal **30 giugno 2027 (*)**, per gli **operatori che alla data del 31 dicembre 2024 si sono costituiti come microimprese o piccole imprese.**

NOTA: Non rientrano nella deroga in questione gli **operatori costituiti come microimprese** o piccole imprese **che commercializzano il legno e i prodotti correlati** ricompresi nel Regolamento EUTR, in **quanto dal 3 marzo 2013** sono assoggettati alle specifiche disposizioni ivi previste.

(*) data prorogata dai Regolamenti UE n. 2024/3234 e n. 2025/2650.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Chiarimenti dell'Unione Europea



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2025/4524

12.8.2025

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO ⁽¹⁾

PER IL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 RELATIVO AI PRODOTTI A DEFORESTAZIONE ZERO ⁽²⁾

(C/2025/4524)

Chiarimenti dell'Unione Europea

Con la **Comunicazione C/2025/4524**, dal 12 agosto 2025 la Commissione Europea ha fornito tutta una serie di **indicazioni per applicare correttamente il Regolamento EUDR**.

Tra le varie indicazioni previste dalla citata Comunicazione, di cui si demanda a una accurata lettura della stessa, quelle ritenute più significative si riferiscono:

- 1) alla data di **entrata in vigore** alle tempistiche per l'applicazione;
- 2) agli **imballaggi** e ai materiali di imballaggio;
- 3) ai **rifiuti** e prodotti recuperati e riciclati.



Chiarimenti dell'Unione Europea

1) data di entrata in vigore alle tempistiche per l'applicazione

		Data di immissione sul mercato dell'UE della materia prima interessata o del prodotto interessato	
Prodotti interessati	Data di produzione della materia prima interessata	Prima del 30 dicembre 2025, e prima del 30 giugno 2026 per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese	Dal 30 dicembre 2025 (incluso) per le grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2026 (incluso) per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese
Prodotti derivati da bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115	Prima del 29 giugno 2023	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile
	Dal 29 giugno 2023 (incluso)	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile

Chiarimenti dell'Unione Europea

		Data di immissione sul mercato dell'UE della materia prima interessata o del prodotto interessato	
Prodotti interessati	Data di produzione della materia prima interessata	Prima del 30 dicembre 2025, e prima del 30 giugno 2026 per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese	Dal 30 dicembre 2025 (incluso) per le grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2026 (incluso) per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese
Prodotti derivati dal legno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 e non elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Prima del 29 giugno 2023	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile
	Dal 29 giugno 2023 (incluso)	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile	Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile

Chiarimenti dell'Unione Europea

		Data di immissione sul mercato dell'UE della materia prima interessata o del prodotto interessato		
Prodotti interessati	Data di produzione	Prima del 30 dicembre 2025	Dal 30 dicembre 2025 (incluso) al 30 dicembre 2028 (incluso)	Dal 31 dicembre 2028 (incluso)
Legno e prodotti da esso derivati definiti nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Prima del 29 giugno 2023	Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)
	Dal 29 giugno 2023 (incluso)	Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)	Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)	Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Chiarimenti dell'Unione Europea

2) imballaggi e materiali di imballaggio

La Comunicazione precisa:

- che per il **codice SA 4819** relativo a: **scatole**, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di **cartone**, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:
 - se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso **rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento** e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR;
 - se i materiali da imballaggio sono usati per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, **non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento**.



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Chiarimenti dell'Unione Europea

- che per il codice **SA 4415** relativo a: casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; **palette di carico**, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:
 - se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all'EUDR;
NOTA: se uno degli articoli di cui sopra è **già stato immesso sul mercato** o esportato **non rientra** nell'ambito di applicazione del Regolamento (es. i bancali usati).
 - se i materiali da imballaggio sono usati per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento.



Chiarimenti dell'Unione Europea

3) rifiuti e prodotti recuperati e riciclati

La Comunicazione precisa che i prodotti usati che sono alla **fine del ciclo di vita** e che sarebbero altrimenti **smaltiti come rifiuti** non sono soggetti al Regolamento.

Per **rifiuto si intende** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il **detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi** (articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE).

Questa **esenzione si applica** alle merci **prodotte interamente a partire da un materiale che è alla fine del ciclo di vita** e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto (ad esempio legno recuperato da edifici demoliti o prodotti a base di pula di caffè).

Questa **esenzione non si applica** ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati **materiali che non sono rifiuti** intesi come una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.



Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 1: Il legno in piccole placche o la segatura come sottoprodotti delle segherie rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

Sì, rientrano nell'ambito di applicazione con il codice SA 4401, che è soggetto all'EUDR. Ciò è dovuto al fatto che il legno in **piccole placche o la segatura possono essere utilizzati come legna da ardere** e pertanto **non sono alla fine del ciclo di vita**. Un'eccezione sarebbe rappresentata dal legno in piccole placche o dalla segatura utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.



Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 2: I mobili fabbricati con legno recuperato dalla demolizione di edifici rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se sono fabbricati interamente a partire da **materiali che sono alla fine del ciclo di vita** e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti, tali prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. **Se però i prodotti contengono una certa quantità di materiali non riciclati, questa rientrerebbe nell'ambito di applicazione del Regolamento.**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 3: I prodotti fabbricati con materiali riciclati o recuperati rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se sono fabbricati interamente a partire da materiale riciclato, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. Tuttavia, se i prodotti interessati **contengono un materiale non riciclato o non recuperato, indipendentemente dalla sua quantità**, questa sarebbe soggetta al Regolamento, come l'uso di **pasta vergine nella produzione di carta** e il **legname utilizzato per riparare i pellet**.



Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 4: I **pellet di combustibile** ottenuti da fasci di frutti vuoti o gusci di palmisti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

Sì, se i fasci di frutti vuoti e i gusci di palmisti, anche sotto forma di pellet, sono **sottoprodotti dei residui solidi del processo di estrazione dell'olio di palma**, i pellet di combustibile fabbricati a partire da essi **sono classificati con il codice SA 2306 60 dell'allegato I dell'EUDR**. I pellet di combustibile **non sono soggetti al regolamento se sono fabbricati interamente a partire da materiali classificati come rifiuti**.



Chiarimenti dell'Unione Europea

DOMANDA 5: I **prodotti in cuoio di bovini riciclato** rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se il cuoio all'interno del prodotto è interamente riciclato, i prodotti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. Se però i **prodotti contengono del cuoio non riciclato, questo rientrerebbe nell'ambito di applicazione** del Regolamento.

DOMANDA 6: I **fondi di caffè utilizzati in prodotti per l'igiene personale o fertilizzanti** rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

No, se si tratta ad esempio dei rifiuti di un locale pubblico che altrimenti sarebbero stati scartati.



Cosa fare



Cosa fare?

E' opportuno quanto prima:

- 1) effettuare un'**analisi dei prodotti oggetto di acquisto, per verificare se questi** rientrano nel campo di applicazione del Regolamento EUDR;
- 2) verificare se i **propri prodotti sono soggetti** agli obblighi previsti;
- 3) in caso si rientri nel campo di applicazione del Regolamento EUDR, verificare in **quale parte della filiera ci si ritrova (operatore, 1° operatore a valle, 1° commerciante a valle o altro soggetto ulteriormente a valle);**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Cosa fare?

- 4) nel caso in cui ci si ritrovi come **operatore a monte**, applicare la dovuta diligenza ed effettuare la registrazione **sistema di informazione EUDR (banca dati EUDR)** al fine di avere il codice di dovuta diligenza DDD da comunicare al 1° operatore a valle o al 1° commerciante a valle;

NOTA: prima di effettuare la registrazione nel sistema di informazione EUDR **l'operatore a monte deve aver applicato la dovuta diligenza** e il risultato ottenuto è un **rischio basso**.

- 5) nel caso in cui ci si ritrovi come 1° operatore/commerciante a valle, **informare l'operatore a monte** degli obblighi previsti e chiedere a questi che vengano rispettati nel più breve possibile (consegna del codice di dichiarazione di dovuta diligenza DDD);
- 6) **incominciare ad applicare le disposizioni** del Regolamento a seconda di dove ci si trovi nella filiera (operatore a monte, 1° operatore/commerciante a valle o commerciante o altro soggetto ulteriormente a valle).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Riferimenti: a.timossi@confindustriavenest.it tel. 049/8227259



CONFINDUSTRIA
VENETO EST